



Rete Ferroviaria Italiana
07/04/2006

**RFI-DTC\
A0011\P\2006\0000991**

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo) Loro Sedi

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo) Loro Sedi

OGGETTO: Prescrizione concernente: "Tabulati telefonici GSM-R"

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra ed in considerazione della specifica rilevanza ed esclusiva attinenza delle comunicazioni GSM-R con la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, si rappresenta che i dati relativi alle chiamate di telefonia mobile GSM-R generate/terminate da/su utenti riconducibili a numero funzionale (indipendentemente dall'associazione o meno al momento della chiamata), potranno essere analizzati da RFI per finalità connesse alla tutela della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario (es. accertamenti e commissioni di inchiesta per inconvenienti di esercizio).

Per le medesime finalità, i dati suddetti potranno essere forniti alle Imprese Ferroviarie, a seguito di specifica, motivata, richiesta.

Con particolare riferimento alla funzionalità di chiamata di emergenza, si evidenzia che la relativa normativa d'esercizio in vigore prevede che "la chiamata di emergenza deve essere

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 488/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.866.152.112,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



lanciata solo quando si constati o si venga a conoscenza di un pericolo in atto esistente per la circolazione dei treni”.

Qualora dall’analisi dei dati di cui sopra venisse accertato un indebito uso di detta funzionalità (frequenti chiamate di emergenza a seguito delle quali non si riscontri l’esistenza di un reale pericolo per la circolazione dei treni), RFI – ferma restando l’applicazione di quanto previsto dal Prospetto Informativo della Rete (relativo all’orario di servizio 2005/2006) al punto 6 e all’Appendice al Cap. 6 parte E (e successivi aggiornamenti) - potrà segnalarlo ai Responsabili delle Imprese Ferroviarie o di RFI, al fine di prevenire il ripetersi di tali anomalie che hanno ricadute negative sulla regolarità della circolazione.

Le Strutture in indirizzo restano incaricate di:

- sensibilizzare il personale interessato su tale particolare aspetto allo scopo di evitare che il ripetersi di indebite emissioni di chiamate di emergenza possa generare una sottovalutazione da parte del personale delle chiamate stesse con conseguente mancata, tempestiva, attivazione degli adempimenti cautelativi previsti dalle norme;
- informare il personale interessato sulle possibili attività di analisi dei dati di cui sopra.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.


Michele Elia